

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 9 settembre 1988, n. 397.

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 7 settembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Modalità di smaltimento dei rifiuti industriali

1. Per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le imprese industriali possono:

a) procedere, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali, nel rispetto della normativa vigente;

b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti stessi;

c) esportare i rifiuti in parola, con le modalità previste dall'articolo 4, ai fini del loro smaltimento all'estero;

d) conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti di cui al presente comma agli impianti polifunzionali previsti dall'articolo 2.

2. Le imprese con più di cento addetti, in attività di esercizio anteriormente al 1° settembre 1987, provvedono entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ogni cinque anni, a comunicare al Ministro dell'ambiente la quantità dei rifiuti prodotti nell'ultimo anno di attività e le quantità massime che prevedono di conferire nei cinque anni successivi ad impianti privati di smaltimento, italiani od esteri, esistenti o progettati, fornendo altresì tutte le informazioni necessarie alla individuazione di detti impianti. Le imprese che hanno iniziato l'attività di

esercizio posteriormente al 1° settembre 1987 provvedono a tale comunicazione entro il 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza del primo anno di attività e alla scadenza di ogni successivo quinquennio. Per le altre aziende, le necessità di smaltimento ai fini della presente legge sono stimate, in sede di redazione del piano indicato nel comma 6, in via induttiva sulla base degli elementi disponibili da parte delle amministrazioni pubbliche, sentite, ove possibile, le associazioni di categoria.

3. Il Ministro dell'ambiente provvede alla verifica della potenzialità globale di smaltimento di ciascun impianto privato al quale le imprese abbiano dichiarato di conferire i rifiuti e, in quanto necessario, ridetermina in misura proporzionale le quantità massime conferibili all'impianto medesimo.

4. Il Ministro dell'ambiente provvede altresì, avvalendosi delle province competenti per territorio, a controllare che le quantità di rifiuti conferite dalle imprese industriali ad impianti privati di smaltimento siano compatibili con quelle massime approvate con la procedura di cui al comma 3 e che tali quantità siano effettivamente e correttamente smaltite.

5. In caso di omessa o infedele comunicazione, ovvero in caso di comunicazione difforme circa le quantità conferite o trattate, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, previo esame del CIPE, presenta al Consiglio dei Ministri un piano quinquennale relativo alle modalità di realizzazione di una prima serie di impianti e di annesse scariche, con priorità per i rifiuti tossici e nocivi. Il piano e i successivi completamenti dello stesso sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

7. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, ciascuna regione individua, d'intesa con gli enti locali interessati e tenendo conto dei piani di smaltimento di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le aree del proprio territorio da destinare alla realizzazione di tutti gli impianti previsti dal piano di cui al comma 6. L'individuazione delle aree costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti ed è soggetta alle misure di pubblicità connesse alla sua efficacia.

8. Quando la regione non provveda nei termini, il CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione, determina in via sostitutiva la localizzazione e provvede a darne comunicazione alla regione e agli enti locali interessati.

9. Le opere individuate ai sensi del presente articolo sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

10. I gestori degli impianti di smaltimento e gli enti locali territoriali, che esercitano il controllo sugli impianti, sono tenuti a far pervenire al Ministero dell'ambiente e alla regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulla quantità dei rifiuti smaltiti, nonché sui risultati dei controlli effettuati per verificare la conformità degli impianti alle norme vigenti sulle emissioni inquinanti dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo.

11. Nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure previste dall'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono estese alla realizzazione di impianti a tecnologia avanzata per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali, nonché dei relativi stoccaggi. In attesa dell'entrata in esercizio di detti impianti, le medesime agevolazioni possono essere concesse per la realizzazione, l'adeguamento e la locazione di serbatoi per lo stoccaggio temporaneo.

Art. 2.

Impianti polifunzionali a gestione pubblica

1. In attuazione del piano di cui al comma 6 dell'articolo 1, sono realizzati in ciascuna regione uno o più impianti polifunzionali corredati da discariche per la quota di rifiuti che non può essere distrutta. Gli imprenditori che non smaltiscono i rifiuti secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 sono tenuti a conferire tali rifiuti agli impianti polifunzionali, nell'ambito delle aree territoriali definite dal piano stesso.

2. Le regioni provvedono alla realizzazione degli impianti nelle aree individuate, mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad aziende municipalizzate, ad enti pubblici territoriali e loro consorzi, a consorzi tra imprese ed enti pubblici territoriali e loro aziende o a consorzi tra imprese. Qualora la concessione sia rilasciata a consorzi tra imprese, l'atto costitutivo del consorzio deve riservare alla regione la nomina di due amministratori e del presidente del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile.

3. Spettano al concessionario i proventi delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 3. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione della localizzazione degli impianti, la regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede, in via sostitutiva, a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.

4. Le regioni provvedono alla realizzazione e alla gestione degli impianti privati previsti nel piano di cui al comma 6 dell'articolo 1, con le stesse modalità di cui al presente articolo, ove, entro un anno dalla localizzazione degli stessi, non risultino iniziati i relativi lavori.

Art. 3.

Tariffe per lo smaltimento di rifiuti industriali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, il Comitato interministeriale prezzi determina le formule tipo per il calcolo delle tariffe dei servizi di smaltimento dei rifiuti industriali forniti dagli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Le formule tipo devono assicurare la copertura dei costi di investimento e di gestione dei relativi impianti, avuto riguardo alla necessità di assicurare la economicità dell'impianto rispetto alle tariffe medie del mercato.

Art. 4.

Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia sono consentite verso i Paesi della Comunità economica europea o verso quelli appartenenti all'O.C.S.E. Spedizioni verso altri Paesi sono consentite solo previa autorizzazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente. Deve in ogni caso essere acquisita la documentazione comprovante l'assenso del Paese importatore e l'esistenza di idonei impianti di smaltimento.

2. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono subordinate alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria a carico del detentore dei rifiuti, a garanzia delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino ambientale. La fidejussione è liberata con decreto del Ministro dell'ambiente quando risulti idoneamente comprovato l'avvenuto corretto smaltimento.

3. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, da emanare entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I rifiuti speciali, nonché quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e l'obbligo di maneggio in aree soggette a controllo dell'autorità marittima.

5. L'imbarco delle merci di cui al comma 4, nonché dei rifiuti di qualsiasi genere indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, deve essere effettuato previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto d'imbarco. Non si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui è previsto che l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente,

emana, con proprio decreto, le disposizioni per il rilascio della autorizzazione prevista dal comma 5. Con lo stesso decreto si provvede ad aggiornare la classificazione delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008.

Art. 5.

Bonifica delle aree inquinate da rifiuti

1. Le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere destinate, oltre che alla realizzazione degli interventi di bonifica delle aree inquinate, al finanziamento altresì di impianti di stoccaggio temporaneo da destinare anche a deposito di rifiuti urbani pericolosi. Una quota non superiore al 5 per cento di dette disponibilità può essere destinata al finanziamento degli oneri relativi alla progettazione dei piani di bonifica delle aree inquinate.

Art. 6.

Materie prime secondarie

1. Spettano allo Stato le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività connesse alla utilizzazione delle materie prime secondarie, nonché allo stoccaggio, al trasporto ed alla lavorazione delle stesse. Spettano altresì allo Stato le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento dei controlli sulle medesime attività.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito decreto con il quale sono individuate le materie prime secondarie.

Art. 7.

Raccolta, riciclaggio e smaltimento dei contenitori

1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata di contenitori per liquidi in vetro, metallo e plastica, nonché di sacchetti in plastica. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 30 giugno 1989.

2. I contenitori per liquidi in plastica ed i sacchetti in plastica sono conferiti dai comuni ai consorzi di cui al comma 3.

3. Al fine di assicurare il riciclaggio e lo smaltimento dei contenitori per liquidi in plastica e dei sacchetti in plastica per l'asporto di merci, le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono uno o più consorzi obbligatori, a carattere regionale o interregionale.

4. Ai consorzi partecipano, in posizione paritetica, le seguenti categorie di soggetti: i comuni e le aziende municipalizzate; le imprese che riciclano contenitori per liquidi in plastica e sacchetti in plastica; le imprese che producono o importano i medesimi contenitori e sacchetti, aventi sede nell'ambito territoriale in cui opera il consorzio.

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto tipo dei consorzi di cui al comma 3.

6. I consorzi provvedono:

- a) ad assicurare il riciclaggio;
- b) ad assicurare lo smaltimento dei contenitori in plastica e dei sacchetti in plastica non riciclabili;
- c) a promuovere l'informazione degli utenti al fine di ridurre il consumo di materie prime e di favorire forme corrette di smaltimento.

7. I consorzi ripartiscono annualmente i costi, al netto dei ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 tra le imprese partecipanti, in proporzione anche dei quantitativi di contenitori per liquidi in plastica e di sacchetti in plastica da ciascuna di esse prodotti o importati.

8. Le imprese partecipanti ai consorzi di cui al comma 3 sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse. I consorzi regionali si costituiscono in associazione nazionale al fine di raccogliere unitariamente i contributi dovuti dalle imprese e provvedere alla loro ripartizione in favore di ciascun consorzio, sulla base di modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Le regioni approvano gli statuti dei consorzi ed esercitano la vigilanza sull'attività dei consorzi stessi.

10. Qualora le regioni non provvedano alla costituzione dei consorzi obbligatori nei termini previsti dal presente articolo, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva alla costituzione dei consorzi stessi, anche su base interregionale, assicurandone comunque il funzionamento entro il 31 dicembre 1989.

Art. 8.

Interventi di emergenza

1. Per i rifiuti di cui all'articolo 1 per i quali sia accertata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, una situazione di emergenza tale da richiedere lo smaltimento urgente, si provvede alla individuazione del sito per lo stoccaggio provvisorio controllato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Personale

1. Per le attività del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per un contingente massimo di quindici unità, incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato. Il personale in parola è collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale è corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. All'onere derivante dalla spesa prevista dal comma 1, valutato in lire 105 milioni per l'esercizio 1988, in lire 360 milioni per l'esercizio 1989 e in lire 255 milioni per l'esercizio 1990, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

GAVA, *Ministro dell'interno*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1988

Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 8

88G0467

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 settembre 1988, n. 398.

Modificazioni ai limiti massimi generali di velocità per gli autoveicoli e i motoveicoli circolanti su strade ed autostrade.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 631;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 29 ottobre 1977, n. 6894 - 26-bis concernente i limiti massimi generali di velocità ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 631, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 4 novembre 1977;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 29 ottobre 1977, concernente i limiti massimi generali di velocità ai

sensi della legge 8 agosto 1977, n. 631, per tipi di veicoli con ridotte prestazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 4 novembre 1977;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 21 luglio 1988, n. 284, recante modificazioni ai limiti massimi di velocità per gli autoveicoli e i motoveicoli circolanti su strade e autostrade, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 23 luglio 1988;

Ritenuto di dover provvedere e stabilire, al fine della sicurezza e della salute dei cittadini, limiti diversificati di velocità rispetto a quelli fissati con il citato decreto in data 21 luglio 1988, n. 284, con riferimento sia alla tipologia delle strade sia alle diverse condizioni di circolazione tra periodi di traffico ordinario e periodi di maggiore e più intenso traffico conseguenti agli esodi della stagione estiva o di tutte le festività nazionali riconosciute;

Ritenuto, altresì, di mantenere limiti inferiori per particolari categorie di veicoli così come previsti dalle vigenti disposizioni in materia;

Sentiti i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;